

DIREZIONE PER I GIOCHI

UFFICIO 16•LOTTO E LOTTERIE

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, con il quale è stato emanato il Regolamento delle lotterie nazionali;

Visto l'articolo 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62 che autorizza il ministero delle Finanze ad istituire le lotterie ad estrazione istantanea;

Visto il Regolamento delle lotterie ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto l'articolo 1, comma 292 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che affida all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la definizione dei provvedimenti per la regolamentazione delle lotterie differite ed istantanee con partecipazione a distanza;

Visto l'articolo 1, comma 70 della legge 13 dicembre 2010, n.220, con il quale, a partire del 1 gennaio 2011, è vietato consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni 18;

Vista la Convenzione stipulata in data 5 agosto 2010 con la quale l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha affidato, a far data dal 1° ottobre 2010, a Lotterie Nazionali s.r.l. la concessione per l'esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza;

Visto l'articolo 24, comma 12 della legge 7 luglio 2009, n.88, che ha previsto l'adozione di appositi provvedimenti contenenti nuove previsioni in merito alle condizioni generali di gioco e delle relative regole tecniche per la raccolta a distanza delle lotterie ad estrazione istantanea;

Visto il decreto direttoriale prot. 2011/17476/Giochi/Ltt del 17 maggio 2011, pubblicato nella G.U.R.I.n 133 del 10 giugno 2011 che, in attuazione del disposto dell'articolo 24, comma 12 della legge 7 luglio 2009, n. 88, ha fissato le caratteristiche tecniche per la raccolta della lotterie ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza;

Visti gli articoli 9, comma 3, e 10 del citato decreto del 17 maggio 2011 che prevedono che, per ogni singola lotteria indetta, si possono avere varie interfacce di gioco;

Visto il decreto direttoriale prot. 2011/33533/Giochi Ltt del 9.9. 2011 di indizione della lotteria ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata "Puntata vincente";

Visto l'articolo 1, comma 2, del citato decreto del 9.9. 2011 che prevede che le interfacce di gioco debbano essere approvate con provvedimento dirigenziale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che ne specifica i contenuti grafici e le meccaniche di gioco

Vista la proposta del concessionario Lotterie Nazionali s.r.l. di associare alla citata lotteria "Puntata vincente" l'interfaccia di gioco denominata "Poker texano on-line";

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165;

D E C R E T A

Articolo 1

1. E' approvata l'interfaccia di gioco denominata "Poker texano on-line", associata alla lotteria istantanea con partecipazione a distanza denominata "Puntata vincente", indetta con il decreto direttoriale del 9 settembre 2011. L'interfaccia di gioco "Poker texano on-line" è presente sul sito del concessionario e su quello del punto vendita a distanza.

Articolo 2

1. Dopo l'acquisto della giocata, è presente sull'interfaccia di gioco, l'area di gioco "Poker texano on-line" costituita da un tavolo verde su cui sono rappresentati l'immagine del dorso di due carte che costituiscono "Le carte del tuo avversario", l'immagine del dorso di cinque carte che costituiscono "Le carte sul tavolo" ed l'immagine del dorso di due carte che costituiscono "Le tue carte".

2. La visualizzazione grafica della giocata si ottiene attraverso il meccanismo di interazione di seguito indicato. Si devono scoprire, selezionandole, “Le tue carte”, “Le carte sul tavolo” e “Le carte del tuo avversario”. Si deve, quindi, confrontare il punteggio ottenuto da “Le tue carte” con quello de “Le carte del tuo avversario”. I punteggi sono determinati rispettivamente dalle combinazioni de “Le tue carte” con “Le carte sul tavolo” e dalle combinazioni de “Le carte del tuo avversario” con “Le carte sul tavolo”. Se il punteggio ottenuto da “Le tue carte” in combinazione con “Le carte sul tavolo” è superiore a quello ottenuto da “Le carte del tuo avversario” in combinazione con “Le carte sul tavolo”, si vince il premio corrispondente come indicato nella seguente tabella .

- Coppia: due carte di diverso seme uguali tra loro € 2,00
- Coppia vestita: due carte, da J ad Asso, di diverso seme uguali tra loro € 5,00
- Doppia coppia due carte di diverso seme uguali tra loro e due carte di diverso seme uguali tra loro ma diverse dalle precedenti € 10,00
- Tris: tre carte uguali tra loro di diverso seme € 20,00
- Scala :cinque carte consecutive di seme diverso aventi valore crescente € 50,00
- Colore:cinque carte non consecutive dello stesso seme € 100,00
- Full: tre carte uguali tra loro di diverso seme e altre due carte di diverso seme uguali tra loro ma diverse dalle precedenti € 1.000,00
- Poker.: quattro carte uguali di seme diverso € 10.000,00
- Scala reale. Cinque carte consecutive dello stesso seme aventi valore crescenti € 100.000,00

Ai fini della determinazione del valore, la scala delle carte (dalla più bassa alla più alta) è la seguente: 2 , 3 , 4 ,5 , 6 , 7, 8, 9, 10, J, Q, K, Asso

3.Il giocatore effettua la giocata attraverso una delle seguenti modalità alternative:

- attraverso il meccanismo di interazione descritto al precedente comma 2;
- selezionando il riquadro “scopri subito” mediante il quale il sistema visualizza immediatamente l’esito della giocata.

Articolo 3

1. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito www.aams.gov.it con specifico riferimento alla lotteria di riferimento, sul sito del concessionario e sul sito del punto vendita a distanza.

Il DIRIGENTE
f.to Elisabetta POSO

Roma, 23 settembre 2011